



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

- SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI -

in composizione monocratica in persona del Giudice designato, dott. Francesco Saverio  
Moscato,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 6-1/2024 Procedimento Unitario sulla domanda  
presentata il 22 febbraio 2024, con l'ausilio dell'OCC Triestino presso la Camera di  
Commercio di Venezia Giulia Trieste Gorizia,, in persona del Gestore nominato, dott.  
Stefano Ravo, da:

Ferdinando AMORELLO, nato a Palermo il 12 settembre 1948, residente in Trieste,  
Via Donaggio 7 a Trieste (c.f. MRL FDN 48P12 G273L), con proc, e dom. l'avv.  
Alessandro Predonzani

RICORRENTE

avente ad oggetto: omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti  
del consumatore.

### CONCLUSIONI

(cfr. verbale d'udienza del 6.5.2025)



"L'avv. Predonzani insiste per l'omologazione del piano".

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. All'udienza del 6 maggio 2025, così fissata con il decreto di apertura del 20 gennaio 2025, emesso ai sensi dell'art. 70 CCII, Ferdinando Amorello ha chiesto l'omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, dallo stesso presentati tramite OCC costituito nel circondario dell'adito Tribunale.
2. Nella stessa udienza, uno dei creditori Prestitalia S.p.a. si è richiamato alle osservazioni trasmesse in data 14 febbraio 2025, sostenendo la sussistenza di colpa grave, mala fede e frode nella condotta tenuta dal debitore, profili soggettivi ostativi alla ammissibilità della procedura, e insistendo perciò per il rigetto della richiesta di omologa.
3. Dal canto suo, il dott. Stefano Ravo, Gestore designato dall'O.C.C., comparso alla stessa udienza, richiamando la propria Relazione depositata in data 25 febbraio 2025 ai sensi del prefato art. 70 CCII, ha rappresentato di avere curato l'adempimento pubblicitario e le comunicazioni disposti dal decreto di cui sopra, evidenziando in via preliminare la tardività delle osservazioni oppositive svolte da Prestitalia, in quanto depositate successivamente al decorso del termine legale di giorni venti (13.2.2025) dalla comunicazione del decreto, effettuata a mezzo pec in data 23.1.2025, e riportandosi comunque alle contestazioni del debitore siccome recepite nella Relazione stessa.
4. Presente in udienza, il debitore Amorello, sentito sulle contestazioni del creditore Publitalia con particolare riguardo all'accusa di frode perpetrata in sede di



compilazione del questionario, si è richiamato alle dichiarazioni da lui sottoscritte dd. 24.2.2025 e trasmesse al Gestore, recate in allegato alla Relazione ex art. 70 CCII, esponendo altresì di non disporre di una copia di siffatto questionario.

5. Da nessuno dei creditori, nemmeno da Prestitalia, è stata revocata in dubbio la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Ciò significa che il Tribunale, chiamato a decidere se omologare o meno il piano di ristrutturazione, non è tenuto a compiere un giudizio di *cram down*: tale valutazione, pur ovviamente oggetto di un'ampia illustrazione nel ricorso introduttivo e nella relazione particolareggiata, è infatti testualmente richiesta solo nell'ipotesi in cui, appunto, dai creditori o da qualunque altro interessato siano state proposte osservazioni recanti una contestazione della convenienza della proposta.

6. Il Tribunale, invece, è sempre tenuto a verificare "la ammissibilità e la fattibilità del piano" (v. art. 70, comma7, CCII, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Terzo Correttivo), piano che nella specie è rimasto immutato salvo un modestissimo aggiornamento in ordine all'entità di due crediti<sup>1</sup>.

7. Se così è, con riguardo al primo profilo, occorre anzitutto osservare e per quanto occorra ribadire che:

---

<sup>1</sup> Alla comunicazione ex art. 70 CCII comunicata via pec a tutti i creditori, assegnando loro 20 giorni successivi hanno risposto a mezzo pec entro il termine (13.2.2025) i seguenti creditori:

- Cherry Bank, che ha acquistato pro soluto da Compass il credito contratto n. 26227260, dimostrando con adeguata documentazione che il credito spettante non è di € 4.954,01 bensì di € 5.061,67;
- Findomestic, contratto n. 80229357, che ha dimostrato con adeguata documentazione che il credito spettante non è di € 4.000,00 bensì di € 4.532,92;
- UNICREDIT contratto 21968544 che ha confermato il credito.



7.1. La domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stata proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore è residente a Trieste (v. art. 27, comma 2, CCII, richiamato dall'art. 68 CCII).

7.2. L'istante ha la qualità soggettiva di consumatore, inteso quale *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"* (art. 2, co. 1. lett. e CCII).

7.3. Invero, la situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, nato nel 1948, ex ferroviere, pensionato dal 1993, non trova titolo, neppure indirettamente, in una qualche precedente attività professionale o d'impresa bensì, come illustrato già nel decreto di apertura della procedura, risulta derivare da una serie di contratti di concessione di credito al consumo, stipulati fra il 2015 e il 2023, nel contesto di una condizione depressiva insorta nel ricorrente stesso a seguito del naufragio del suo matrimonio, nel 2000, manifestata da allora in poi attraverso la realizzazione di comportamenti inadeguati, rivelatisi finanziariamente disastrosi (frequentazioni di sale da gioco; relazioni affettive fragili e senza futuro; frequenti viaggi, per allievare il senso di solitudine, a Palermo, dove vive la sorella).

7.4. Alla domanda di ristrutturazione dei debiti è stata altresì allegata la relazione del gestore nominato dall'OCC, che contiene, come prescritto dall'art. 68, comma 2, CCII:



- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (e, quindi, lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, in cui si sostanzia il fenomeno del sovra-indebitamento), costituite dalla evidente insufficienza del trattamento pensionistico in godimento a far fronte al pagamento dei debiti, pari a complessivi 73.737,34 euro, in leggero aumento all'esito dell'aggiornamento (74.377,92 euro);
- c) la valutazione della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione dei presunti costi della procedura.

7.5. Non appaiono ricorrere le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII, non avendo il ricorrente già fruito di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, né avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode.

7.5.1. A quest'ultimo riguardo, il creditore Prestitalia S.p.a., sia affidandosi a osservazioni tardive, ha obiettato che Ferdinando Amorello non potrebbe accedere alla procedura, in quanto egli avrebbe contratto il prestito con cessione del quinto in data 28.12.2021 sebbene fosse, in tesi, pienamente consapevole delle proprie difficoltà economiche e dell'impossibilità di adempiere agli obblighi assunti; tale condotta sarebbe, dunque, da considerare improntata da mala fede e colpa grave; altrimenti detto, la situazione di sovraindebitamento non deriverebbe da cause esogene, indipendenti dalla volontà del debitore, bensì il comportamento di questi



denoterebbe una mancanza di prudenza e di ragionevolezza. Non solo: l'Amorello, al momento della richiesta di finanziamento, avrebbe omesso di dichiarare l'esistenza di altri impegni finanziari e avrebbe dichiarato nel questionario di possedere un immobile, di avere un nucleo familiare di due persone, entrambe con reddito, e un reddito mensile complessivo di 2.500,00 euro, dichiarazioni rivelatesi false, con conseguente configurazione di un atto fraudolento che escluderebbe perciò stesso la "meritevolezza" in riferimento al finanziamento richiesto a Prestitalia S.p.A.

7.5.2. Orbene, va anzitutto puntualizzato che il rilievo attinente alle risposte contenute nel questionario prodotto da Prestitalia non ha attitudine decisiva rispetto al tema preliminare in esame, dovendosi constatare un difetto di liquidità probatoria; invero, come specificato nella relazione ex art. 70 CCII, l'O.C.C. ha rappresentato di avere "mostrato al Sig. Amorello il documento "Modulo di Richiesta Finanziamento del 04.11.2021", nel quale, alla prima pagina, sono riportate le dichiarazioni in oggetto. Si riportano di seguito le dichiarazioni del debitore, come attestato nell'allegata "Dichiarazione Amorello (...):

- 1. Proprietà di immobile: La casella relativa alla proprietà di un immobile è stata contrassegnata, ma ciò non corrisponde al vero. Non sa chi abbia apposto la crocetta e sta verificando se possiede una copia del questionario per confrontarlo. Afferma con certezza che non avrebbe mai potuto dichiarare il falso su questo punto.*
- 2. Composizione e reddito del nucleo familiare: Non comprende perché sia stato indicato un nucleo familiare di due persone né perché il reddito complessivo sia*



*stato riportato come € 2.500,00, considerando che alla data del 04.11.2021 risultava residente da solo da anni.*

*3. Infine, precisa che la scrittura utilizzata per la compilazione del modulo non è la sua".*

Dal canto suo, lo si è già detto, il debitore Amorello, comparso personalmente in udienza, si è richiamato alle suddette dichiarazioni e contestazioni, altresì precisando di non disporre di una copia del questionario.

7.5.3. Per il resto, l'obiezione della creditrice Prestitalia, soggetto onerato della prova della sussistenza della condizione soggettiva ostativa, muove dal presupposto sistematico non condivisibile per cui la non censurabilità della condotta del debitore Amorello ai fini della ammissibilità dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti sarebbe tema da vagliare, volta per volta, in relazione a ciascuna occasione di assunzione di debito. Al contrario, è convinto avviso del Tribunale che la causa determinante della situazione di sovraindebitamento debba essere soppesata non in termini statici e parcellizzati, bensì sintetici e globali. Risulta allora evidente che nella specie si versa nel contesto di finanziamenti (crediti al consumo) c.d. a catena, contratti via via nell'arco di otto anni, per far fronte a una pregressa esposizione debitoria divenuta insostenibile e innescata da una condizione di sofferenza psicologica di natura depressiva (caratterizzata da una combinazione di fattori: negazione della gravità della situazione finanziaria, procrastinazione nel prendere decisioni difficili, illusione di controllo sulle proprie finanze e forti reazioni emotive come paura, ansia e vergogna). Come acutamente posto in luce dall'OCC nella sua



relazione particolareggiata, "questi fattori contribuiscono a perpetuare il ciclo dell'indebitamento alimentando vane speranze di una risoluzione miracolosa dei problemi, impedendo di affrontare in modo realistico e costruttivo la propria situazione finanziaria", e ciò deve ritenersi a maggior ragione quante volte, come, appunto si è verificato nella fattispecie, il perpetuarsi del meccanismo del sovraindebitamento in capo a un soggetto psicologicamente fragile si debba accompagnare alla constatazione per cui non pochi istituti di credito (ben vero, non Prestitalia) hanno mancato di eseguire un'adeguata valutazione delle condizioni economiche del ricorrente nella concessione dei finanziamenti (pag. 5 e 6, relazione particolareggiata): finanziamento Unicredit - 05/05/2023 euro 7.000; finanziamento Deutsche Bank 3112 - 18/02/2023 euro 2.050; finanziamento Deutsche Bank 2857 - 13/07/2023 euro 11.250.

7.5.4. In conclusione la contestazione di Prestitalia S.p.a. risulta infondata e viene respinta, non essendovi luogo a pronunciare sulle spese.

8. La proposta del ricorrente, fruitore del solo reddito da pensione<sup>2</sup>, prevede il pagamento parziale, in via proporzionale, dei crediti chirografari degli istituti e banche di seguito indicati: AGOS Ducato-FININT-Marathon SVP; FINDOMESTIC - carta di credito; COMPASS - Carta di credito ad opzione; PRESTITALIA - prestito

---

<sup>2</sup> Di circa 1.300,00 Euro netti mensili, appena sufficiente a soddisfare le esigenze di sostentamento, quantificate in Euro 1.213,25 mensili. Per il resto, l'Amorello non ha beni immobili o beni mobili di pregio; è proprietario di una autovettura (Autobianchi Y10 del 1995) del valore di 1.500,00 euro e di uno Scooter (Kymco DYNco 150 del 1998) del valore di 500,00 euro, da lui utilizzati per muoversi e per aiutare la figlia nel trasporto dei nipoti a scuola o attività sportive.



con cessione del quinto della pensione; DEUTSCHE BANK; COMPASS; DEUTSCHE BANK; UNICREDIT, mediante l'offerta della somma di 7.200,00 euro, da versare in quarantotto rate mensili da 150,00 euro ciascuna.

8.1. A seguito di aggiornamento (v. nota sub 1), il piano di ristrutturazione ha registrato una marginalissima modifica sotto l'aspetto delle passività, vedendo passare la percentuale di soddisfazione dei creditori dal 9,76% al 9,68%, come riportato nel seguente schema, illustrato a pagina 1 della relazione ex art. 70 CCII:

CREDITORE	n. Contratto	data stipula	importo	durata mesi	rata	taeg	Passivo	Passivo POST osservazioni
AGOS Ducato-FININT-Marathon SVP	17616104	02/11/2015	38.000,00	156	387,05	6,2	26.140,00	26.140,00
<b>FINDOMESTIC - carta di credito</b>	80229357		4.000,00	indet.	120,00	23,63	4.000,00	<b>4.532,92</b>
COMPASS - Carta di credito ad opzione	32126564822	24/01/2020	3.000,00	indet.	100,00		3.475,60	3.475,60
PRESTITALIA - prestito con cessione di 1/5	4900224954	28/12/2021	19.070,50	120	218,00	6,88	15.569,68	15.569,68
DEUTSCHE BANK	2875613301	13/06/2022	11.250,00	50	266,00	10,61	9.720,00	9.720,00
<b>COMPASS - CHERRY BANK</b>	26227260	26/07/2022	5.100,00	72	100,24	14,3	4.954,01	<b>5.061,67</b>
DEUTSCHE BANK	3112543301	19/01/2023	2.050,00	30	78,00	18,29	1.886,00	1.886,00
UNICREDIT Nota 2	21968544	05/05/2023	7.000,00	60	145,31	10,35	7.992,05	7.992,05
<b>TOTALE</b>			89.470,50				73.737,34	<b>74.377,92</b>

8.2 Ciò detto, si è al cospetto di un piano di ristrutturazione dei debiti dai contenuti talmente essenziali che se ne staglia come (a dir poco) manifesta l'attitudine al raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento prospettati dal debitore Amorello.

8.3. Può dunque dirsi positivamente soddisfatta anche la verifica della "fattibilità" del piano.

P.Q.M.

1) rigettata la contestazione svolta da Publitalia S.p.a. nelle osservazioni trasmesse (fuori termine) al Gestore in data 14.2.2025, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, presentato da Ferdinando Amorello;



2) dispone che la presente sentenza, a cura del gestore della crisi, sia pubblicata entro quarantotto ore nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Trieste e sia altresì comunicata a tutti i creditori a norma dell'articolo 70, comma 8,

CCII;

3) dichiara chiusa la procedura.

Trieste, 7 luglio 2025

Il Giudice

dott. Francesco Saverio Moscato

